

Allegato "A" al n. 28290/8395 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro denominata:

FRATERNITA' E AMICIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.

1.2 La sede della società è posta in Milano.

1.3 Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto costitutivo e competono all'assemblea dei soci.

All'organo amministrativo compete sia il trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo nel medesimo Comune, sia la istituzione e la soppressione di altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie; l'assemblea dei soci ha comunque la facoltà di decidere in merito; le delibere di cui sopra devono essere depositate al Registro delle Imprese.

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di

	diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato	
	patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'e-	
	ventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero	
	delle attività produttive come previsto per legge, la società	
	dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di	
	società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate	
	le necessarie modifiche allo statuto sociale.	
	2.1 La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato.	
	2.2 Compete all'Assemblea dei soci sciogliere la società, de-	
	liberandone la messa in liquidazione.	
	SCOPO - OGGETTO	
	3.1 Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interes-	
	se generale della comunità alla promozione umana e all'integ-	
	razione sociale dei cittadini attraverso la gestione di ser-	
	vizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno,	
	primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	3.2 La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, median-	
	te la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della leg-	
	ge predetta.	
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di	
	nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente an-	
	che per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rap-	
	porto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di la-	
	voro subordinato, tramite la gestione in forma associata del-	

l'impresa in cui all'articolo 5.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i

soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di

lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse

tipologie previste dalla legge o in forma autonoma, ivi com-

presa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in

qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale

e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dal-

la L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavora-

tori non soci, che presteranno la loro opera in forma subor-

dinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridi-

co.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione auto-

noma di lavoratori non soci.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

3.3 Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa ri-

spetterà il principio di parità di trattamento e le disposi-

zione di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti

ed obblighi:

a) non possono essere distribuiti dividendi in misura supe-

riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-

mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-

mente versato;

	b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;	
	c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	3.4 La cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori e i destinatari delle attività darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.	
	Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.	
	4.1 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento	

mento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizi.

4.2 La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dall'Organo amministrativo.

5.1 Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificamente le seguenti:

- gestione di centri diurni, centri socio educativi, centri semi residenziali e residenziali, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunità alloggio, comunità socio sanitarie, strutture di prima accoglienza e servizi di formazione all'autonomia, case di riposo, case alberghiere, case vacanze per disabili, anziani, minori e tutti coloro che sono riconosciuti dalla legge o dalla società in stato di emarginazione e/o di svantaggio sociale;

- gestioni di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo e animativo - culturale finalizzate al miglioramento della qualità della vita, quali ad esempio centri estivi, di arteterapia, di musicoterapia e ippoterapia;

- attività e servizi di riabilitazione e di integrazione sociale;

	- l'organizzazione di servizi di assistenza riabilitativa,	
	infermieristica, animativa, educativa o di sostegno, effet-	
	tuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o al-	
	tre strutture di accoglienza sia pubbliche che private;	
	- l'organizzazione di servizi di trasporto di persone con	
	difficoltà motorie o psichiche, anziani, svantaggiate o in	
	stato di emarginazione;	
	- progettazione e gestione, per conto proprio o terzi, di	
	sportelli e spazio di accoglienza, ascolto e/o orientamento	
	scolastico, legislativo, lavorativo, di mediazione socio-cul-	
	turale;	
	- sviluppo di progetti, anche innovativi, nell'area del disa-	
	gio e dell'emarginazione;	
	- realizzazione di ricerche e studi sull'area del disagio e	
	dell'emarginazione, della disabilità fisica e psichica;	
	- attività editoriale in proprio e per conto terzi relativa	
	alle iniziative private e comunque non contrastanti con le	
	finalità sociali;	
	- gestione e organizzazione di corsi di formazione volti alla	
	qualificazione umana, cultura e professionale, nonchè atti-	
	vità di orientamento, supervisione e consulenza per quanto	
	sopra;	
	- sensibilizzazione e animazione della comunità sociale per	
	aumentare la disponibilità e la consapevolezza in favore del-	
	le persone in stato di bisogno;	

	- organizzazione di attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazioni dei loro diritti; la cooperativa può gestire tutti i servizi sopra esposti in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti Pubblici o privati in genere;	
	- la stipula di convenzioni con Istituti, Enti Pubblici e con Privati aventi per oggetto interventi di carattere socio-sanitario-educativo e terapeutico-riabilitativo, di cura e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti e/o comunque svantaggiati;	
	- formazione ed aggiornamento del personale per i suddetti settori;	
	- attività di housing sociale, accompagnamento educativo e di inserimento soggetti deboli;	
	- attività relative alla promozione e allo sviluppo del turismo sociale, sostenibile, responsabile ed etico; attività di formazione e consulenza nell'ambito del turismo sociale;	
	- attività di asili nido, baby parking, scuola materna;	
	- attività di assistenza infermieristica pediatrica;	
	- attività educative e animative rivolte a minori in età pre-scolare;	
	- promozione di attività ricreative ed educative rivolte all'infanzia;	
	- attività espressive: teatro, musica, pittura, danza e quan-	

	t'altro riguardi il benessere psicofisico della persona;	
	- laboratori linguistici;	
	- centro di documentazione e informazione per genitori e addetti ai lavori;	
	- attivazione di spazi di relazione e socializzazione per bambini e per bambini e adulti insieme;	
	- corsi di formazione per le famiglie finalizzati al sostegno della genitorialità, anche attraverso gruppi di auto-aiuto;	
	- promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana e professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'Unione Europea e di Enti pubblici e privati;	
	- l'organizzazione di incontri formativi e di prevenzione per neo-mamme o coppie per gestire consapevolmente i momenti di crisi o difficoltà;	
	- gestione di strutture ed iniziative a carattere animativi e culturale finalizzate alla sensibilizzazione e animazione della comunità locale rispetto alla prevenzione del disagio minorile ed adolescenziale;	
	- assistenza di bambini a domicilio	
	- servizi di assistenza riabilitativa, infermieristica, generica, per conto di privati od enti, di anziani, malati, soggetti portatori di disabilità mentale e/o fisica, invalidi e minori, al domicilio e anche in caso di degenza presso gli ospedali, istituti, case di cura, case di riposo e luoghi di	

villeggiatura;

- favorire la formazione e l'integrazione di persone svantaggiate nel modo del lavoro attraverso attività di promozione di percorsi di accesso al lavoro;

- la promozione di eventi connessi alla attività dei lavoratori con esposizione e vendita occasionale dei prodotti stessi;

- mediazione e ricerca culturale multietnica.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi

	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot-	
	tenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;	
	e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale;	
	f) adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	5.2 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al pre-	
	sente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccoglie-	
	re, presso questi, purchè iscritti nel Libro Soci da almeno	
	tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità	
	di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito re-	
	golamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente	
	alle altre indicazioni, sono fissate dall'Organo amministra-	
	tivo; il tutto in conformità alle disposizioni della legge	
	fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità moneta-	
	rie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio pres-	
	so i soci.	
	SOCI	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può es-	
	sere inferiore a tre; qualora tra i soci vi siano soggetti	
	non persona fisica i soci devono essere almeno nove.	
	6.2 Sono soci lavoratori coloro che:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	

formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

6.3 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

6.4 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

	6.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che	
	prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori	
	volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei	
	soci, il loro numero non può superare la metà del numero com-	
	plessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari	
	può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri	
	stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le pre-	
	stazioni dei soci cooperatori volontari possono essere uti-	
	lizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali.	
	6.6 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di	
	soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art.	
	2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa:	
	a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che	
	debbono acquisire, completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa;	
	b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che	
	sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al rag-	
	giungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni ca-	

so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attri-

	buzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale so-	
	ciale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per og-	
	getto la approvazione del bilancio.	
	Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri	
	diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà es-	
	sere eletto amministratore, non potrà essere delegato da al-	
	tro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercita-	
	re i diritti di cui all'art. 2476 c.c.	
	6.7 Possono essere soci anche:	
	a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n.	
	59/1992;	
	b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperati-	
	va ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le	
	modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.	
	6.8 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	attività in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	6.9 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o	
	delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dal-	
	l'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'organo amministrativo.	

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare

la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e

comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha

proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del

diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la

quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-

te convocata, in occasione della sua prossima successiva con-

vocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-

missione dei nuovi soci.

6.10 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice

fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda

dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Ita-

lia;

b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale

socio lavoratore, socio volontario, socio sovventore, sotto-

scrittore di azioni di partecipazione cooperativa, socio ap-

partenente alla categoria speciale di cui sopra;

per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effett-

tiva attività svolta, della eventuale capacità professionale

maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa,

	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio in-	
	tende instaurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito "Regolamento interno", che esaminerà, riconoscendo	
	espressamente nella domanda di averne preso visione;	
	c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non	
	dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di	
	legge e di statuto.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della am-	
	missione;	
	- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora de-	
	terminato dall'assemblea dei soci;	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li.	
	6.11 La domanda di ammissione da parte del socio non persona	
	fisica dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, co-	
	dice fiscale;	
	b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione	
	della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammon-	
	tare del capitale che intende sottoscrivere.	
	La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare	
	il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapp-	

prezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed

alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versa-

re nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rim-

borso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo

dovranno essere versati immediatamente.

6.12 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà an-

notata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso

siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissio-

ne senza che siano stati effettuati detti versamenti, la de-

libera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnova-

ta con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Rego-

lamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-

ni sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a pre-

stare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le

esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento

Interno".

7.1 E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi con-

temporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici

scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonchè di

prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi ogget-

to uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa,

salvo espresso assenso dell'organo amministrativo, che deli-

	bererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni del-	
	l'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la de-	
	roga al suddetto divieto.	
	Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuo-	
	ri dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere compor-	
	tamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa	
	deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a	
	partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli	
	scopi sociali.	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	8.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	9.1 Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla leg-	
	ge;	
	può inoltre recedere il socio:	
	a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-	
	tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato,	
	autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa	
	della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per	
	indisponibilità di occasioni di lavoro.	
	Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizza-	
	zione a cedere la sua partecipazione.	
	Il recesso non può essere parziale.	

9.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto.

9.3 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.

10.1 I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa possono recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; possono inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione possono comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla so-

cietà.

11.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;
- f) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
- h) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

12.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

13.1 I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

13.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-

	pitale.	
	13.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni pro-	
	prio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei	
	centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto	
	bilancio.	
	14.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli	
	eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata,	
	si matura nella misura e con le modalità previste dal prece-	
	dente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	15.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defun-	
	to, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamen-	
	te nei precedenti artt. 13 e 14).	
	15.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea do-	
	cumentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi	
	diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un	
	unico delegato alla riscossione medesima.	
	15.3 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva legale.	
	16.1 In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e	

degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

SOCI SOVVENTORI

17.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

17.2 Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

17.3 A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

17.4 La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa.

	17.5 Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha delibe-	
	rato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno	
	pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente con-	
	seguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.	
	17.6 I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti	
	dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nomi-	
	nati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve	
	comunque essere costituita dai soci cooperatori.	
	17.7 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito re-	
	golamento. I soci sovventori sono obbligati:	
	a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal relativo regolamento;	
	b) all'osservanza dello statuto , dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limita-	
	tamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	18.1 La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in confor-	
	mità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di par-	
	tecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente	
	liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili. Le azioni di partecipazione coopera-	
	tiva possono essere emesse, a norma di legge, per un ammonta-	
	re non superiore al valore contabile delle riserve indivisi-	

bili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio

certificato e depositato presso il Ministero competente. Le

"azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte

in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci coope-

ratori, i quali possono sottoscriverle anche superando i li-

miti loro fissati dalla legge.

18.2 All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le

"azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di pre-

lazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quo-

te, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale

sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del

valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa",

se non per la parte della perdita che eccede il valore nomi-

nale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamenta-

zione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà di-

sciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia,

da apposito regolamento. I possessori di "azioni di parteci-

pazione cooperativa" sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e

nei termini previsti dal relativo regolamento;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-

liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limita-

tamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

19.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica

del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

19.2 Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

19.3 Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

19.4 Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

19.5 Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dalla assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro

competente per territorio.

La previsione di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori o volontari.

20.1 Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodo continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa può chiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

20.2 E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

21.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 50 (cinquanta) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;

a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna detenute dai soci sovventori con un minimo di due;

a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 500 (cinquecento); queste possono essere al portatore se interamente liberate;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai

soci deceduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;

e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

22.1 Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

22.2 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza la autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

22.3 Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per at-

to tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

23.1 L'esercizio sociale va dal giorno 1 settembre al giorno 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve com-

prendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede inoltre alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

23.2 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

23.3 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristoro, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n. 142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;

	- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.	
	23.4 Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obbiettivi, determinati dall'organo amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento.	
	23.5 Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.	
	23.6 La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;	
	b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	

verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e

che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3

del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sov-

ventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello

stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione

cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una

remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci coope-

ratori;

i dividendi possono essere imputati ad aumento della quota o

delle azioni di ciascun socio;

i dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto

tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della

società e' superiore ad un quarto;

potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli u-

tili;

d) alle costituzioni o all'incremento di fondi di riserva

straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà sta-

bilità dalle assemblee che approva il bilancio.

23.7 L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla

destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità de-

gli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), ven-

ga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

23.8 E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma

per la intera durata del piano di crisi aziendale eventual-

mente approvato dalla assemblea dei soci in base quanto di-

sposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d),
primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

ORGANI SOCIALI

24.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato;
- e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

DECISIONI DEI SOCI

25.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci.

25.2 L'assemblea si terrà validamente costituita, anche senza

regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente della assemblea verificata in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati preventivamente informati dalla riunione, provvedendo in merito anche nel corso della assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.

25.3 L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si troveranno il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire.

25.4 E' comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza o video conferenza, qualora non convocata, applicandosi quanto previsto dal presente articolo per la sua validità.

	25.5 Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione;	
	il presidente regola lo svolgimento della riunione, controlla e proclama i risultati della votazione.	
	25.6 Le maggioranze richieste dello statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.	
	26.1 L'Assemblea:	
	a) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;	
	d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;	
	e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;	
	f) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-	

dale;

g) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;

h) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;

i) delibera l'eventuale erogazione di trattenimenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

l) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

m) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

n) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;

o) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

26.2 L'assemblea chiamata deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari

esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

26.3 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o dal almeno un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

27.1 In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti.

28.1 Le votazioni devono essere palesi.

29.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; ciascun dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro 5.000 (cinquemila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci

sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

29.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

29.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

29.4 Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnare le deliberazioni.

29.5 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

29.6 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

29.7 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscrit-

		to dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
	29.8	Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.
	29.9	Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
	29.10	Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'Assemblea, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dall'organo amministrativo, dal collegio sindacale, se nominato, e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:
		a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
		b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
		c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
		d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e

all'ammodernamento aziendale;

e) sugli oggetti di interesse comune.

29.11 Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

ORGANO AMMINISTRATIVO

30.1 La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che deve essere socio della cooperativa, o da un Consiglio di Amministrazione, composto anche solo da due membri, il cui numero viene stabilito dalla assemblea; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soci sovventori o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

30.2 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione.

30.3 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

30.4 L'assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare amministratori un trattamento di fine mandato.

30.5 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinante il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici inca-

richi a carattere continuativo in favore della società.

30.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, è può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che indicano sui rapporti mutualistici con i soci.

30.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

30.8 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

30.9 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

30.10 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministra-

zione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

30.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

30.12 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

30.13 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.

30.14 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori della azioni di partecipazioni cooperativa;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; compilare il progetto del bilancio sociale;

d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-

	rente all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, aval-	
	lare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;	
	f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;	
	i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;	

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

30.15 Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

	30.16	Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominata a tempo determinato.
	30.17	In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.
	30.18	Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
	31.1	All'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.
	31.2	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
	31.3	L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed

in qualunque grado di giurisdizione.

31.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

31.5 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

IL COLLEGIO SINDACALE

32.1 Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

32.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

32.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione;

gli è affidato anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istitutivo del Ministro della Giustizia, in carica per tre esercizi.

32.4 In luogo del Collegio Sindacale, qualora non obbligatorio, potrà essere nominato un Revisore, cui può essere affittato il controllo contabile della società.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

33.2 La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

33.3 Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

33.4 Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i sud-

detti soggetti.

33.5 Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

33.6 La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno due terzi dei voti che competono a tutti i soci, I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni. Esercitare il diritto di recesso.

33.7 Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

34.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

35.1 In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in effetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

35.2 Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI GENERALI

36.1 L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

37.1 Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

38.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TO NIRO VINCENZO

F.TO GIANFRANCO BENETTI, NOTAIO